

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## Seconda Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 08/10/2018 Prot.: 0022034 Titolare 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE  
del Consiglio regionale

SEDE



X LEGISLATURA

Oggetto: **Progetto di legge n. 344** relativo a: "Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 'Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio'".

Si trasmette, in allegato alla presente, il testo del progetto di legge n. 344 licenziato dalla Seconda Commissione consiliare all'unanimità, nella seduta del 04 ottobre 2018.

Distinti saluti.

D'ORDINE DEL PRESIDENTE  
Francesco CALZAVARA  
LA RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
dott.ssa Michaela Colucci

Allegati:  
- relazione  
- articolato  
- scheda certificazione

CM/cb  
Prot. n. 9914 del 24 aprile 2018  
N:\Archivio2C\PRATICHE\Pratica 171 - PDL n. 344\AULA\trasmissione lettera.rtf

*Politiche del territorio, infrastrutture  
trasporti e lavori pubblici, politiche  
dell'ambiente, difesa del suolo e attività  
estrattive, politiche forestali e  
dell'energia*

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701327/8/9 tel  
+39 041 5256366 fax  
com2@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

## SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,  
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Progetto di legge regionale n. 344 relativo a:  
MODIFICA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 8  
MAGGIO 2009, N. 12 "NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA  
TUTELA DEL TERRITORIO"**

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo  
49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:  
**PROGETTO DI LEGGE N. 344**  
di iniziativa del consigliere Finco.

Licenziato il 4 ottobre 2018 nella seduta n. 112  
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	<b>39</b>	<b>39</b>		
Maggioranza richiesta	<b>20</b>			

Incaricato a relazionare in aula il Presidente Calzavara



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 344**

---

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 8  
MAGGIO 2009, N. 12 "NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA  
TUTELA DEL TERRITORIO**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione consiliare

## **MODIFICA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12 "NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO"**

*Relazione:*

Come è noto, in attuazione della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, articolo 84, comma 3 bis, da ultimo con deliberazione 23 febbraio 2016, n. 173, la Giunta regionale ha dato continuità all'affidamento in delegazione amministrativa ai Consorzi di Bonifica del Veneto delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica minore e con deliberazione 5 gennaio 2018, n. 8, la stessa Giunta ha disposto, fra l'altro, anche l'aggiornamento annuale dei canoni per l'uso dei beni del demanio idrico.

Peraltro, l'esazione di tali canoni è stata talora contestata dagli operatori delle reti elettroniche, che si sono avvalsi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", che così dispone:

"1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge".

Tuttavia, il successivo secondo comma dello stesso articolo 93, stabilisce che:

"2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo *tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. (comma interpretato dall'articolo 12, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2016)*".

A tal proposito va rilevato che i Consorzi di bonifica svolgono un ruolo fondamentale nel garantire condizioni di fruizione dei canali, delle opere irrigue, delle linee di servizi, delle infrastrutture e delle apparecchiature di ogni sorta, comprese quelle telefoniche e di trasmissione dati, eseguendo opere di bonifica per la sicurezza idraulica e provvedendo alla manutenzione e all'esercizio di tutte le opere di bonifica e di irrigazione. I Consorzi sono tenuti, quindi, a ripartire il carico delle spese per la gestione e manutenzione del sistema idraulico, non coperte da contributi regionali o da altre voci d'entrata, tra i titolari di concessioni demaniali e consortili. Occorre, inoltre, precisare che:

- attualmente, ogni domanda di attraversamento o parallelismo del demanio idrico con linee elettriche, telefoniche e simili, viene corrisposta tramite il rilascio di apposita concessione da parte dei Consorzi di bonifica;
- negli alvei demaniali e nelle superfici di insistenza delle opere in cura ai Consorzi stessi sono disseminati svariati ponti, attraversamenti e parallelismi di utenza che si avvantaggiano direttamente delle suddette attività consortili di manutenzione, pulizia, difesa idraulica, ecc.;
- gli attraversamenti e parallelismi con linee elettriche, telefoniche e simili generano sempre e comunque un notevole aggravio per la manutenzione e maggiori oneri per la sorveglianza.

È necessario quindi stabilire, con apposita norma regionale, che l'installazione di reti per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica presso le strutture e impianti dei canali e delle opere di bonifica e di irrigazione, comportando un aggravio di costi nella realizzazione delle opere di presidio e di manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica minore, impone l'obbligo per il titolare della rete di rimborsare i maggiori oneri annuali sostenuti dai consorzi di bonifica sotto la forma del canone di concessione demaniale.

Con l'occasione, per equità di trattamento, è necessario inserire l'obbligatorietà della corresponsione di tali canoni anche ai titolari dei sottoservizi (reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature) e di impianti a sostegno di servizi fuori suolo (reti elettriche, delle linee telefoniche, di servizi digitali, ecc.) utilizzatori degli stessi beni demaniali.

Per tale motivo si propone l'integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", aggiungendo i commi 3 bis e 3 ter così come riportati nell'articolo 1 della presente proposta di legge regionale.

Sulla proposta di legge la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 4 ottobre 2018, ha espresso all'unanimità (presenti e rappresentati il presidente Calzavara e i consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli –con delega del consigliere Gidoni- del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Giorgetti del Gruppo consiliare Forza Italia –Alleanza per il Veneto, i consiglieri Zanoni e Fracasso del Gruppo consiliare Partito Democratico, il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ed il consigliere Barison del Gruppo consiliare Fratelli d'Italia –Movimento per la cultura rurale) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12 "NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO"**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

*"3 bis. I consorzi di bonifica riscuotono annualmente i canoni di concessione demaniale dai titolari dei sottoservizi (reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature) e di impianti di sostegno dei servizi fuori suolo (reti elettriche, delle linee telefoniche, di comunicazione elettronica, di servizi digitali, ecc.).*

*3 ter. I canoni di concessione demaniale per i titolari delle reti di cui al comma 3 bis, sono fissati annualmente dalla Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 83, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione dei nuovi canoni del Demanio idrico, istituito con deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2003, n. 1895."*

## INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 8 maggio  
2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ..4